ALLEGATO ALL'ATTO N° 4796
REGISTRATO a UDINE il 16 OTT. 2020
SERIE 3 - PRIVATI N.A. - (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Udine

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE "LE DONNE RESISTENTI"

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita con sede a Udine in Via Bergamo 25 (presso Daniela Rosa), un'Associazione di promozione sociale e culturale, che assume la denominazione di "Le Donne resistenti – ***APS***".
L'Associazione è regolata a norma del titolo I cap. III art. 36 e segg. del codice civile *e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo settore") e successive modifiche*, nonché dal presente statuto.

- L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci/socie, come previsto dall'art. 10 del presente Statuto. L'Associazione può svolgere, senza finalità di lucro, *attività di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto,* nei settori artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, sociale e formativo. Il Consiglio Direttivo potrà variare la sede legale, istituire sedi, sezioni o uffici di rappresentanza in altre località d'Italia o all'estero. L'associazione non ha finalità speculativa né di lucro ed intende far partecipare le socie/soci nella sua attività ed alla gestione democratica degli strumenti di comunicazione culturale, attività formativa e sociale.

Articolo 2 – Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- promuovere e valorizzare la cultura nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle differenze di genere;
- dare spazio e visibilità alla cultura, ai saperi e alla storia della donna e dell'Associazionismo femminile;
- approfondire le tematiche relative all'identità di genere, attraverso: - la promozione di iniziative di conoscenza e confronto con gruppi diversi per diffondere una cultura di rispetto nella definizione della propria identità; - la promozione di studi, ricerche e ogni altra iniziativa sull'identità di genere anche con riferimento al contesto locale; la promozione di convegni di sostegno e diffusione di buone pratiche sul tema della identità di genere e sui temi della coesione sociale; la promozione di azioni di contrasto nei confronti di stereotipi, condizionamenti e pregiudizi; promuovere attività culturali e formative a carattere nazionale ed internazionale; anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti (ENTI LOCALI) che perseguono analoghe finalità istituzionali;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- promuovere l'educazione ambientale, il rispetto della natura, il mantenimento dell'ecosistema (diritti del pianeta);
- promuovere azioni positive per l'uguaglianza di genere in tutti i campi del vivere associato (politico, economico e culturale);
- promuovere azioni di difesa della qualità dell'istruzione, della formazione e del welfare.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici delle/gli associate/associati.
Per realizzare queste finalità l'associazione si propone di utilizzare tutte le possibilità anche finanziarie, consentite dalle attuali norme locali, regionali, nazionali, del U.E. e di tutti gli organismi nazionali e internazionali interessati.

Articolo 3 – Attività

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere *una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del terzo settore, lettere*:
d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2013, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Socie/i

L'associazione è offerta a tutti quelli che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Le socie/i si suddividono in:

- socie/i ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- socie/i onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere onorifico e possono essere esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili.
L'ammissione dei/le socie/i ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente *contenente:*

- *i dati anagrafici, codice fiscale, recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica*
- *la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.*

L'accettazione della domanda di adesione all'associazione o l'eventuale rigetto rispetteranno le disposizioni della normativa vigente. La qualifica di socia/o viene meno al mancato pagamento della quota annuale prevista o a seguito dell'accettazione da parte del consiglio direttivo della richiesta scritta di recesso da parte della socia/io.
Il numero delle socie/i è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore a sette persone fisiche.
All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 5 - Statuto

Tutte le socie/i sono tenute/i a rispettare le norme del presente Statuto e il Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- avvertimento;
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione a tempo limitato;
- radiazione *disposta con deliberazione a voto segreto dell'assemblea dopo aver ascoltato l'interessata/o. Il socio/a interessato/a dai provvedimenti potrà ricorrere avverso gli stessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo o di almeno 5 (cinque) socie/i. Le modifiche sono deliberate dall'Assemblea convocata dalla Presidente non oltre 30 (trenta) giorni dalla delibera del Consiglio direttivo o dalla notifica alla Presidente della richiesta delle socie/i.

Articolo 6 - Risorse economiche

Il patrimonio sociale è indivisibile *e utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito*: 1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. da eventuali entrate dovute a contributi pubblici;
5. dalle erogazioni liberali ricevute da soci e non soci;
6. *dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.*

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e il consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile *e il consuntivo depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore.*

Gli stessi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Il consiglio direttivo documenta e annota in calce al rendiconto il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.3.

Articolo 8 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- la Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- i Revisori dei conti *che, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, dovranno essere un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;*
- *l'Organo di controllo, monocratico, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.*

Articolo 9 - Assemblea delle/i socie/i

L'Assemblea delle /i socie/i è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutte/i le socie/i in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione della/del socia/o all'Assemblea, è strettamente personale ed ogni socia/o ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di una socia/ socio ad un'altra socia/socio, la /il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Le Assemblee delle socie/soci, possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con almeno dieci giorni di preavviso con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione, *con comunicazione scritta, o utilizzando i sistemi informatici di comunicazione*. L'avviso di convocazione dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea. La seconda convocazione *non può avvenire nello stesso giorno della prima.*

Articolo 10 - Funzioni dell'Assemblea delle socie/soci

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio direttivo e *nomina* i Revisori dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- fa proposte al Consiglio direttivo.
- *delibera in ordine ad ogni altro compito attribuitogli dalla legge e dallo statuto.*

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
- *Delibera in ordine ad ogni altro compito attribuitogli dalla legge e dallo statuto.*

Le Assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono presiedute da una Presidente nominata dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali, redatto da una segretaria nominata dall'Assemblea.

Articolo 11 - La Presidente e sue funzioni

La Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Conferisce ai soci procura speciale e deleghe per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento o assenza o decadenza della Presidente, la stessa viene sostituita dal membro più anziano in età in seno al Consiglio direttivo.

La presidente è eletta dall'assemblea.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) socie dell'associazione (saranno elette esclusivamente donne) elette dall'Assemblea fra le proprie componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 componenti.

Le componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio direttivo saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto della Presidente.

Articolo 13 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Le Donne Resistenti - *APS" Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono*

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14 - Revisori dei conti

I Revisori dei conti vengono *nominati* dall'Assemblea al di fuori delle componenti del Consiglio direttivo. Verificano periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigono apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti, come previsto dall'art.8 del presente statuto.

Articolo 15 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, *previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.*
L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 16

Tutte le cariche elettive sono gratuite. *Le socie/i incaricate/i di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione, possono essere rimborsate soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Le spese sostenute dalle socie volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del codice del Terzo Settore.*
La qualità di socia/o volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 17

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto *si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e dal Codice Civile.*